



SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA
SEGRETERIA PROVINCIALE
Via A. Diaz, 2 – 16129 GENOVA
Tel.0105366356 FAX 010/8600173
genova@sap-nazionale.org
www.sap-nazionale.org

Nr.244/012/S.P.

Genova, 07 Settembre 2012

OGGETTO: - Visite fiscali;
- Legge 15 Luglio 2011, art. 16, c. 9 e 10:
art. 16 c. 9 e 10–controllo delle assenze dal servizio per
malattia.

Al Questore di	G E N O V A
Al Direttore Autocentro	G E N O V A
Al Dirigente Comp.to Polfer	G E N O V A
Al Dirigente Polizia Postale	G E N O V A
Al Dirigente Comp.to Polstrada	G E N O V A
Al Dirigente Sezione Polstrada	G E N O V A
Al Dirigente VI Rep. Mobile	G E N O V A
Al Dirigente Zona T.L.C:	G E N O V A
Al Dirigente G.R.P.S.	G E N O V A
Al Dirigente Polizia di Frontiera	G E N O V A
Al Dirigente R.P.C. Liguria	G E N O V A
Al Capocentro D.I.A.	G E N O V A
Al Dirigente Sezione P.G. Tribunale	

Nell'ultimo periodo giungono a questa O.S. numerose segnalazioni circa l'argomento in oggetto. Il legittimo controllo delle assenze dal servizio per malattia è diventato ormai, in particolare per alcuni Uffici, una prassi; la richiesta di visita fiscale – infatti – è inoltrata "a prescindere", per qualsiasi tipo di malattia o infortunio (anche in servizio) e per tutto il personale.

Seppur condivisibile ed apprezzabile l'interessamento per la salute del personale, appare quantomeno discutibile la prassi secondo cui tale potere viene esercitato dell'Amministrazione; se per alcune patologie – infatti – il controllo da parte del Medico della Polizia risulta utile e necessario, poiché finalizzato a **"conoscere tempestivamente casi di affezioni morbose che possano richiedere l'assunzione di specifici provvedimenti medico-legali"** (come specificato dalla Circolare del Questore di Genova), sembra invece eccessiva la richiesta di controllo in casi di infortunio sul lavoro, soprattutto a fronte di erogazione di assistenza da parte di un Pronto Soccorso e del conseguente rilascio della relativa documentazione. Si ritiene oltremodo rigoroso ed estraneo alla "ratio" della norma il ricorso "automatico" alla richiesta di controllo sanitario da parte di alcuni Dirigenti.

La questione non può non essere in ogni caso riconnessa a quanto stabilito dalla norma in oggetto in materia di stabilizzazione finanziaria la quale, pur garantendo il legittimo controllo da parte dell'Amministrazione sulle malattie del

personale, ha inequivocabilmente chiarito i presupposti per la richiesta di visita fiscale.

Tali presupposti sono specificati al c. 5 del D. L.vo n. 165 del 2001:

"...LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DISPONGONO PER IL CONTROLLO SULLE ASSENZE PER MALATTIA DEI DIPENDENTI **VALUTANDO LA CONDOTTA COMPLESSIVA DEL DIPENDENTE E GLI ONERI CONNESSI NELL'EFFETTUAZIONE DELLA VISITA...**"

Predetta disposizione termina con l'asserzione "...tenendo conto dell'esigenza di contrastare l'assenteismo...". A parere di questa O.S. è unicamente quest'ultima previsione ad essere veramente considerata in ordine alla richiesta di visita fiscale posto che ormai numerosi Uffici omettono di effettuare una valutazione caso per caso e, di conseguenza, disattendono parte del significato della norma.

Si immagina che il Legislatore, laddove indichi di "valutare la condotta complessiva del dipendente" imponga al Dirigente un evidente valutazione discrezionale riferibile allo stato di servizio del dipendente e, soprattutto, alle cause dell'assenza.

Si chiede pertanto di valutare una rivisitazione dei presupposti fondanti la richiesta di visita fiscale, al fine di adeguarli alle reali finalità della normativa vigente ed affinché tale attività di controllo non si trasformi in un inutile, oneroso dispendio di risorse o, peggio, in un ulteriore disagio nei confronti di dipendenti affetti da evidenti patologie peraltro diagnosticate da strutture pubbliche.

Il Segretario Provinciale
Massimo Valeri